

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Incompleta ed inesatta trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)

**Dispositivo**

1) Non avendo provveduto alla corretta trasposizione delle disposizioni seguenti:

- l'art. 1, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
  - l'art. 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
  - l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409 in Alta Austria;
  - l'art. 7, n. 1 della direttiva 79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta Austria;
  - l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409 nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti specie:
    - in Carinzia per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal collare orientale,
    - in Bassa Austria per quanto attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - in Alta Austria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - nel Land di Salisburgo per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - in Stiria per quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte ed alla beccaccia,
    - in Tirolo per quanto attiene al tetraone ed al fagiano di monte,
    - nel Vorarlberg per quanto attiene al fagiano di monte, e
    - nel Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia;
  - l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria;
  - l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel Burgenland, in Bassa Austria con riguardo all'art. 20, quarto comma, della Legge della Bassa Austria sulla protezione della natura (Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e in Stiria;
  - l'art. 11 della direttiva 79/409 in Bassa Austria,
- la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18 della direttiva 79/409.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 19 febbraio 2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 luglio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA**

(Causa C-119/05) (<sup>1</sup>)

**(Aiuti di Stato — CECA — Industria siderurgica — Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune — Recupero — Autorità di cosa giudicata della sentenza di un organo giurisdizionale nazionale)**

(2007/C 211/04)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrente: Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Convenuta: Lucchini Siderurgica SpA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune e contrario alla decisione della Commissione 27 novembre 1985, n. 3484/85/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 340, pag. 1) — Obbligo dello Stato di recuperare l'aiuto nonostante la sentenza contraria del giudice civile sia passata in giudicato

**Dispositivo**

Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva.

(<sup>1</sup>) GU C 132 del 28.5.2005.